

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



#NEXTGENERATIONITALIA



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Agenzia per la  
Coesione Territoriale

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

### ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II

TOR S. LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779

Codice Fiscale 97714470586 - Cod. Mecc. RMIC8DA006

Matricola INPS 7060743438 - Codice univoco ufficio: UF99KZ e-mail: [rmic8da006@istruzione.it](mailto:rmic8da006@istruzione.it)

P.E.C. [rmic8da006@pec.istruzione.it](mailto:rmic8da006@pec.istruzione.it) Sito web: [www.icardea2.edu.it](http://www.icardea2.edu.it)

**Circolare n. 10 A.S 2024/2025**

**Ardea, 12 /09/2024**

*Al personale docente, educativo, ATA*

*Agli studenti ed alle studentesse*

*Genitori*

*Sito Web*

*Alle RSU d'Istituto*

*e p.c. al D.S.G.A.*

**Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO il vigente CCNL comparto Istruzione e ricerca;
- VISTI gli artt. 2046 e 2047 del C.C.;
- VISTI gli artt. 22 e 23 della L. n. 3/57 e l'art. 2048 del C.C. con l'integrazione di cui alla L. 312/80, art. 61;
- VISTO l'art. 29 c.5 del CCNL 2006/2009 e la tabella A dei PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA con particolare riferimento del personale di cui all'area A;
- VISTO il T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i, con particolare riferimento all'art. 19;
- CONSIDERATO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

la seguente

## DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE (A.S. 2024/25)

### Premessa

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 165/2001 spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali.

Tra questi rientrano anche quelli relativi alla vigilanza scolastica e l'emanazione delle relative misure organizzative riguardanti il personale scolastico, studentesse, studenti e l'utenza in generale.

### Punto 1: INGRESSO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO

All'ingresso degli studenti negli edifici scolastici di cui si compone l'I.C. Ardea2, prima del suono della campana, si dispone la presenza di almeno un collaboratore scolastico al fine di assicurare la dovuta vigilanza e il regolare afflusso degli studenti, fino al momento della chiusura delle porte di ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di loro competenza, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Il DSGA organizzerà il servizio in tali termini.

### Punto 2: VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Tra gli obblighi di servizio cui devono assolvere gli insegnanti vi è quello di vigilare sugli allievi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009: **"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"**.

Si rammenta a tal proposito che, ai sensi dell'art. 2047 C.C., *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* e, ai sensi dell'art. 2048 C.C.: *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

**L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e in caso di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Qualora il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non vi sia chi subentra, la vigilanza deve prolungarsi per il tempo necessario ad informare l'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere a organizzare l'affidamento ad altri.

Sono affidati al docente:

- gli studenti della classe a lui assegnata in base all'orario scolastico;
- gruppi di alunni di altre classi che, per circostanze particolari, dovessero venire accorpati alla propria, per disposizione del dirigente o dei suoi collaboratori oppure per lo svolgimento di attività particolari.

Il docente (o il collaboratore scolastico, in caso di assenza del docente) ha, comunque, il dovere di intervenire

in tutte le situazioni in cui si riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

**Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente**, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

### Punto 3. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA. VIGILANZA AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

È vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio se non espressamente autorizzati o invitati.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio.

Per assicurare la vigilanza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dell'edificio. L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce le responsabilità rispetto alla vigilanza.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e/o uscire, in condizioni ordinarie, dalle Porte di Emergenza. L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell'ora di lezione, costituisce una grave infrazione oggetto di sanzioni disciplinari con forti ricadute sul voto di comportamento, oltre che, nei casi previsti dalla legge, illecito penale.

Per il divieto di fumo sia all'interno dei locali scolastici sia nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica si richiama la vigente normativa (*cf. art. 4 D.L. n. 104/2013*).

I docenti, in riferimento alle proprie competenze psicopedagogiche e metodologico-didattiche, garantiranno modalità e strategie efficaci tali da non creare situazioni di estrema vivacità a danno del corretto e civile contesto della classe.

### Punto 4. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A); in particolare, spettano ai collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa quest'ultima nella forma del "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso trasferimento degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate.

I trasferimenti dei docenti nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non gravare il personale non docente della necessaria sorveglianza ai piani e ai reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o durante i trasferimenti dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di sede.

Qualora un docente dia inizio al servizio durante un'ora intermedia, o a conclusione della sua ora libera, deve trovarsi di fronte alla porta della classe almeno 5 minuti prima dell'inizio del suo servizio. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo le predette situazioni, il cambio deve avvenire nel modo più celere.

Nel caso di docenti che debbano spostarsi contemporaneamente da una classe all'altra, il cambio deve essere effettuato senza indugiare e con l'ausilio dei collaboratori scolastici.

In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico presente.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'abbandono del locale si svolga con ordine e nel rispetto della suppellettile scolastica.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli di non propria pertinenza didattica, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda, specialmente nel caso in cui una classe sia sprovvista del docente.

#### Punto 5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Le ricreazioni, come temporalmente scandite e comunicate, saranno effettuate sotto l'esclusiva sorveglianza e responsabilità dei docenti. Nello specifico, durante la ricreazione, la vigilanza di ogni classe sarà garantita dal/i docente/i in orario di servizio durante l'attività ricreativa. Il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'intervallo ricreativo ricade sui docenti che si avvicendano. Questi dovranno puntualmente darsi il cambio, pena le relative responsabilità a fronte dell'assenza di uno dei due. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico. Questi ultimi dovranno assumersi la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto anch'essi impegnati preliminarmente nella vigilanza. **È fatto, pertanto, divieto assoluto ai collaboratori di lasciare il piano o l'area di pertinenza sia durante la ricreazione sia durante il trasferimento orario dei docenti.**

Non è consentito agli alunni permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né al singolo alunno di tornare in aula per proprio conto.

Le aule che rimangono vuote devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici per evitare la scomparsa di oggetti e per evitare atti di vandalismo da parte di ignoti.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è comunque assegnato ai docenti, i quali avranno cura di garantire il controllo degli studenti interessati.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc. ...) e devono, dunque, essere prontamente scoraggiati e sanzionati, nel rispetto del regolamento d'istituto, tutti gli atteggiamenti di eccessiva esuberanza legati a un comportamento inadeguato al contesto scolastico.

È dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe. Le vie di entrata/uscita dell'Istituto saranno sorvegliate dai collaboratori scolastici. Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono prontamente sistemarsi per la ripresa delle lezioni.

I docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono, pertanto, tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

#### Punto 6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori o dall'aula alla palestra, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza per garantire un trasferimento ordinato, disciplinato e sicuro. Si raccomanda il massimo silenzio durante i trasferimenti per non arrecare disturbo al lavoro delle altre classi. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

#### Punto 7. VIGILANZA NEI LABORATORI/PALESTRA E AULE A PARTICOLARE DESTINAZIONE

Tutte le aule e gli ambienti dell'istituto sono patrimonio comune della scuola. Al personale scolastico, alle studentesse e agli studenti si rammenta, quindi, che la tutela degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari e delle risorse elettroniche, digitali e strumentali in genere, è condizione indispensabile per il loro utilizzo e per il mantenimento della loro efficienza.

A tali aree e a tali risorse strumentali si accede solo per ragioni inerenti l'espletamento delle attività didattiche, curricolari o laboratoriali e per l'espletamento delle attività didattiche integrative e di recupero, afferenti all'offerta formativa di cui al PTOF d'istituto.

L'accesso degli studenti è, dunque, strettamente consentito solo in presenza e sotto la guida di un docente. Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

Tutti i docenti che utilizzano i laboratori sono invitati a:

- informare gli studenti sulle norme di sicurezza che competono ai predetti locali;
- leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori classificati a rischio medio;
- curare che gli studenti si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;
- rispettare rigorosamente l'orario di accesso ai laboratori affisso sulla porta.
- utilizzare il laboratorio nel rispetto degli accordi con i responsabili del laboratorio;
- controllare che non vengano installati sui PC in dotazione software senza autorizzazioni e supporti di memoria rimovibili non testati contro i virus;
- vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti in laboratorio siano spente se non utilizzate e, in ogni caso, al termine del loro utilizzo.

Gli studenti che accedono ai laboratori:

- devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
- sono tenuti a indicare gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- prima di iniziare un'operazione delicata o pericolosa devono richiedere la presenza di un docente;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione laboratoriale;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà testati contro i virus.

Si rammenta, inoltre, che:

- nei laboratori è vietato consumare alimenti o bibite;
- prima di entrare in aula, gli studenti devono attendere l'arrivo dell'insegnante senza creare intralcio o confusione;
- l'accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio.

#### **Punto 8. USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE**

Al di fuori dell'orario dell'intervallo i docenti concedono, nella misura di un allievo per volta, l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà preliminarmente verificare la presenza di un collaboratore sul piano o nell'area compresa tra l'aula e i servizi e, comunque, verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, e in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe.

Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie e reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA.

## Punto 9. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sugli “studenti bisognosi di soccorso”, nella fattispecie studenti con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico.

## Punto 10. MALESSERI/INFORTUNI

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente presterà le prime cure e richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; questi, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 112<sup>1</sup>) e contestualmente provvederà ad avvisare i familiari.

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria.

La relazione dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o riferimenti alla presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di avvisare subito il 112. Nel caso in cui l'alunno debba essere condotto al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o risultino irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare, in caso di infortunio di uno studente durante l'orario scolastico o nel periodo interessato dall'accoglienza e/o dalla vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico di turno deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, perché questi possano appurare i fatti, indicare le responsabilità e attivare le opportune procedure. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare una mancata o insufficiente segnalazione per le procedure assicurative.

## Punto 11. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE/VIAGGI D'ISTRUZIONE/CAMPI SCUOLA

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione o campi scuola, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori in questa misura: almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, ferma restando l'eventuale elevazione di una unità (per un massimo di tre unità per classe) possa essere deliberata qualora ricorrano effettive esigenze e le risorse dell'istituzione scolastica lo consentano (cfr. C.M. n.291/92).

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore in aggiunta agli altri.

Durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione e i campi scuola, in relazione alla destinazione delle uscite e al tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione. I docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, le pause di ristoro e generalmente per tutte le fasi e la durata dell'uscita/viaggio d'istruzione/campo scuola.

---

<sup>1</sup> Numero unico europeo per le emergenze (NUE) 112. È il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea

I docenti tengono l'elenco degli alunni, il recapito telefonico e, se possibile, anche quello dei genitori. L'appello va effettuato all'inizio del viaggio, all'inizio di uno spostamento e prima di salire sul mezzo di trasporto.

#### Punto 12. ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato e in modo occasionale sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. Il ritardo dovrà, comunque, essere giustificato. In caso di ritardi ripetuti il docente coordinatore è tenuto a informare il Dirigente e la famiglia dello studente.

Il docente di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro Elettronico.

#### Punto 13. USCITE ANTICIPATE

Nessuno/a studente/ssa può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente o al Docente Collaboratore delegato. Questi provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione. Il docente in servizio nell'ora interessata è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro Elettronico, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe affidando l'alunno al collaboratore scolastico.

\* \* \* \* \*

La presente Direttiva, suscettibile di successive modifiche e integrazioni, è pubblicata nelle sezioni dedicate del sito web istituzionale.

Le precedenti disposizioni che confliggono con i contenuti della presente si intendono superate.

Il Dirigente Scolastico

*Dott.ssa Maria Troianiello*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993